



Provincia Regionale di Catania

# *Osservatorio*

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 3  
Febbraio 2007*

*Scadenzario Maggio 2007*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



---

## SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Mutui
- Servizi Pubblici
- Lavori Pubblici
- Società Pubbliche
- Imposta sul reddito delle società (IRES)

## **Ordinamento autonomie locali**

---

### **Terzo mandato**

1. L'elezione di sindaco che abbia già espletato due mandati consecutivi, in violazione dell'art.51 del Tuel, comporta l'assenza del presupposto legittimante la carica, fa venir meno la legittimazione alla permanenza in carica della giunta e del vice sindaco e l'illegittimità della composizione del consiglio.*(circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, ufficio controllo sugli organi, 19 febbraio 2007, n.3/2007-UCO).*

## **Patto di stabilità interno<sup>1</sup>**

### **L'obiettivo di cassa e di competenza 2006**

1. Dal complesso delle spese rientranti nel calcolo dell'ammontare massimo degli impegni assumibile e dei pagamenti eseguibili nell'anno 2006, sono da escludere le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni, quali organismi strumentali degli enti locali per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale.*(art.6, c.8 septies, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2006, n.300, dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17).*

### **Il mancato raggiungimento degli obiettivi 2006**

1. Nei confronti degli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno che non hanno raggiunto gli obiettivi 2006, sono disapplicate le sanzioni del blocco dell'indebitamento per investimenti e del contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.*(art.1, c.33, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2. Nei confronti degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2006, è disapplicata la sanzione del blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo.*(art.1, c.561, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.6, c.8 sexies, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2006, n.300, dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17).*

3. I comuni che non hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno saranno esclusi dalla ripartizione dell'incremento della compartecipazione comunale all'Irpef 2008, rispetto al gettito 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta, che sarà effettuata nel corso dell'anno 2008.*(art.1, c.702, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

### **Il monitoraggio e le verifiche**

1. L'organo di revisione verifica il rispetto degli obiettivi 2006 del patto di stabilità interno e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno.*(art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.1. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2006 sul modello certificativo approvato con D.M. 12 gennaio 2006, già utilizzato per l'anno 2005.*(avviso ministero interno, direzione centrale finanza locale, 26 febbraio 2007).*

## **Contabilità e regole di gestione**

---

<sup>1</sup> Per un quadro completo della disciplina sul patto di stabilità interno, cfr in questa Rivista a pag. ....

---

## Servizi di riscossione

**1.** Qualora la riscossione dei tributi locali sia esercitata dai concessionari, il recupero dei crediti in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo è remunerato con un compenso maggiorato del 25% rispetto a quello ordinariamente previsto.*(art.3, c.6 bis, aggiunto al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, dall'art.2, c.2, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).*

**1.1.** L'aggio è a carico del debitore, nella misura determinata con decreto interministeriale da emanare entro il 30 settembre dell'anno che precede il biennio di riferimento, e non deve superare il 5% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente; in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, l'aggio è a totale carico del debitore.*(art.17, c.3, lett a) e b), D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, nel testo sostituito dall'art.2, c.3, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).*

**1.2.** Con D.M. 17 novembre 2006, la misura dell'aggio a carico del debitore sulle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, è fissato nella misura del 4,65%.*(in G.U. n.302 del 30 dicembre 2006).*

**1.3.** Qualora la riscossione dei tributi locali sia esercitata dai concessionari, il compenso per l'attività di riscossione mediante iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento del debitore è a carico dell'ente creditore, salvo che il pagamento non sia effettuato oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, nel qual caso l'aggio è a totale carico del debitore.*(art.17, c.3 bis, lett. a) e b), aggiunto al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, dall'art.2, c.3, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).*

**1.4.** Con provvedimento direttoriale 13 febbraio 2007 dell'agenzia delle entrate, sono state apportate le conseguenti modifiche al modello della cartella di pagamento.*(in G.U. n.43 del 21 febbraio 2007).*

## Termini di pagamento

**1.** Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.*(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).*

**1.1.** Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

**2.** Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

**2.1.** Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

**3.** Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici.*(art.1, 2 e 11).*

**4.** Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;

---

d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.(**art.4**).

**4.1.** ‘E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l’accordo non sia “gravemente iniquo” in danno del creditore.(**artt.4, c.2, e 7**).

**5.** L’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l’automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.(**artt.3,4 e 5**).

**5.1.** Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

⇒ 3,35% per il 2° semestre 2002;

⇒ 2,85% per il 1° semestre 2003;

⇒ 2,10% per il 2° semestre 2003;

⇒ 2,02% per il 1° semestre 2004;

⇒ 2,01% per il 2° semestre 2004;

⇒ 2,09 per il 1° semestre 2005;

⇒ 2,05 per il 2° semestre 2005;

⇒ 2,25% per il 1° semestre 2006;

⇒ 2,83% per il 2° semestre 2006;

⇒ 3,58% per il 1° semestre 2007.(**comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell’8 gennaio 2005, in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n.158 del 10 luglio 2006 e in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007**).

**5.2.** La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.(**art.4, c.3**).

**5.3.** ‘E possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l’accordo non sia “gravemente iniquo” in danno del creditore.(**artt.5, c.1, e 7**).

**5.4.** Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.(**art.6**).

**6.** Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.(**art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall’art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231**).

**6.1.** Il giudice concede l’esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.(**art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall’art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231**).

**7.** I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell’ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

**7.1.** I responsabili dell’attività contrattuale devono valutare l’opportunità, nell’ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell’amministrazione debitrice.

## Entrate

---

## **Trasferimenti statali**

1. Non è più riproposto dall' anno 2005, il fondo di 10 milioni di euro destinato al rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi agli enti locali a far data dall'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004).(**art.1, c.52, legge 30 dicembre 2004, n.311**).

**1.1.** La disciplina per l'attuazione e la ripartizione del fondo è definita con D.P.R. 18 settembre 2006, n.287.(**in G.U. n.277 del 28 novembre 2006**).

**1.2.** Nel caso di richieste di rimborso superiori al fondo, il riparto è disposto in misura proporzionale.

**1.3.** Per l'accesso al riparto, gli enti devono presentare apposita certificazione, su modello allegato al D.P.R., entro il termine perentorio del 27 febbraio 2007.

**1.4.** La presentazione del certificato non impedirà eventuali successive rettifiche a seguito di chiarimenti richiesti al ministero economia e finanze.(**comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2006**).

2. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali.(**art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388**).

**2.1.** L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

**2.2.** Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza.(**art.64, c.2**).

**2.3.** La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

**2.4.** Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto 18.2.(**in G.U. n.214 del 12 settembre 2002**).

**2.5.** Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

**2.6.** A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento.(**art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

**2.7.** Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

**2.8.** Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali.(**art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311**).

**2.9.** I dati fino all'anno 2005 e le relative spettanze sono disponibili sul sito del ministero dell'Interno.(**comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 30 gennaio 2007**).

3. I trasferimenti statali sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato, derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.(**art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286**).

**3.1.** La riduzione dei trasferimenti erariali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

**3.2.** I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale.

**3.3.** Nelle more dei criteri e modalità per le compensazioni, i trasferimenti statali ai comuni per l'anno 2007 sono stati determinati al lordo della riduzione di 609 milioni di euro, con riserva di applicare la riduzione con i criteri e le modalità che saranno definiti con decreto ministeriale o, qualora il D.M. non dovesse intervenire entro il 31 ottobre 2007, in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti per l'anno 2007.(**avviso ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 febbraio 2007**).

---

4. L'imposta sostitutiva del 12,50% applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali spetta agli enti stessi.*(art.1, c.2, D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239, nel testo sostituito dall'art.1, c.163, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

4.1. Il gettito d'imposta calcolato sugli interessi passivi del prestito è, pertanto, di competenza degli enti emittenti nella misura effettivamente versata dai sottoscrittori, con esclusione della parte riferibile ai cosiddetti "lordisti" che rappresentano la quasi totalità dei sottoscrittori dei prestiti obbligazionari.

4.2. È venuta meno la retrocessione agli enti locali emittenti del 50% del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito.

4.3. A decorrere dall'anno 2007, gli enti locali non dovranno, pertanto, presentare il certificato per il rimborso, non più dovuto dall'anno 2006.*(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 febbraio 2007, n. F.L. 4/2007).*

### **Addizionale comunale Irpef**

1. I comuni capoluoghi di provincia, quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'addizionale comunale all'Irpef a favore dei proprietari di immobili locati a conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.*(art.2, c.1, legge 8 febbraio 2007, n.9).*

1.1. L'esenzione o riduzione può essere prevista per il periodo dal 15 febbraio al 15 ottobre 2007 di sospensione degli sfratti.

2. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale deve essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo.*(art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.1. Con D.M. da adottare entro il 29 giugno 2007, saranno stabilite le modalità di attuazione.

2.2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo.*(art.1, c.4, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione sia effettuata entro il 15 febbraio, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione dal 16 febbraio.

2.4. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'irpef.

2.5. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate.*(art.1, c.5, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.6. Le modalità di versamento dell'acconto sono state precisate ed istituito il codice tributo da utilizzare.*(risoluzione agenzia delle entrate, 6 febbraio 2007, n.20/E).*

### **Imposta comunale sugli immobili (Ici)**

1. I comuni capoluoghi di provincia, quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili a favore dei proprietari di immobili locati a conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000, 00 euro.*(art.2, c.1, legge 8 febbraio 2007, n.9).*

1.1. L'esenzione o riduzione può essere prevista per il periodo dal 15 febbraio al 15 ottobre 2007 di sospensione degli sfratti.

2. L'imposta può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l'utilizzo del modello F24.*(art.37, c.55, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).*

- 
- 2.1.** La modalità di pagamento con il modello F24 non può essere eliminata dal regolamento comunale. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 31 gennaio 2007, n.1184).*
- 2.2.** La disposizione supera la necessità della preventiva sottoscrizione di convenzione con l'agenzia delle entrate, attribuisce al contribuente la facoltà di optare per tale modalità di pagamento e non può formare oggetto di diversa regolamentazione da parte del comune. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2007, n.1184).*
- 3.** L'abrogazione dell'art.59, c.1, lett. n., D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disposta dall'art.1, c.175, legge 27 dicembre 2006, n.296, non impedisce di riscuotere l'imposta mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 31 gennaio 2007, n.1184).*
- 3.1.** Il comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ivi compreso le modalità di riscossione. *(art.52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).*
- 3.2.** I comuni che hanno esercitato il potere regolamentare di riscuotere direttamente il tributo sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale, e non più tramite il concessionario della riscossione, devono informare adeguatamente i contribuenti a mettere a disposizione gratuita i bollettini. *(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 29 aprile 1999, n.96/E, in G.U. n.107 del 10 maggio 1999).*
- 4.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. *(art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).*
- 4.1.** Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. *(art.2, c.35).*
- 4.2.** L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscali ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. *(art.2, c.36, nel testo sostituito dall'art.1, c.399, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).*
- 4.3.** Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio, 9 febbraio 2007. *(in G.U. n.42 del 20 febbraio 2007).*
- 4.4.** Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili detenuti da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese. *(art.9, c.3, lett. a, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo modificato dall'art.2, c.37).*
- 4.5.** La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto recedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 30 giugno 2007. *(art.2, c.38).*
- 4.6.** Gli immobili che non risultavano dichiarati al catasto, in tutto o in parte, ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti della ruralità, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano.
- 4.7.** Entro il 20 maggio 2007, l'agenzia del territorio rende disponibili ai comuni l'elenco degli immobili presenti in catasto terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati relativi agli intestatari catastali, ai fini delle verifiche sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli stessi immobili.
- 4.8.** L'agenzia del territorio rende disponibili ai comuni le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, ai fini del controllo.
- 4.9.** Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. *(art.2, c.39).*
- 4.10.** La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.
- 4.11.** I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale



---

## **Addizionali sui consumi di energia elettrica**

1. L'ente liquidatore delle addizionali sui consumi di energia elettrica deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. *(c.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133).*

2. Le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati inerenti all'addizionale agli enti locali che ne fanno richiesta sono stabiliti con provvedimento direttoriale da emanare entro il 28 febbraio 2007. *(art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.1. L'emanato provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane prevede che:

⇒ dal 1° giugno 2007, gli enti locali possono richiedere all'agenzia delle dogane, attraverso il servizio telematico doganale-Edi, i dati relativi ai soggetti distributori ed alle dichiarazioni di consumo, già in possesso dell'agenzia;

⇒ dal 1° luglio 2007 saranno disponibili le informazioni delle dichiarazioni di consumo 2007 presentate alla scadenza del 20 febbraio 2007;

⇒ per le annualità successive, le informazioni saranno disponibili entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di consumo presentate dai distributori;

⇒ dal 1° luglio 2008, saranno resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. *(provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD).*

2.2. Le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili entro il 1° giugno 2007 sul portale dell'agenzia ([www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it)).

2.3. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati saranno rese disponibili sul portale dell'agenzia a partire dal 1° giugno 2007.

## **Spesa**

### **Rimborsi e indennizzi**

1. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente. *(art.21 quinquies, c.1 bis, aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n.241, dall'art.12, c.4, D.L. 31 gennaio 2007, n.7).*

## **Mutui**

### **Regole per l'indebitamento**

1. Costituiscono indebitamento consentito:

a) l'assunzione di mutui;

b) l'emissione di prestiti obbligazionari;

c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate;

d) le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione;

e) le cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;

f) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.

g) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi. *(art.13, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.739 e 740, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. Le operazioni di indebitamento di cui alla lett. g del precedente punto 1., aggiunte dal 1° gennaio 2007, sono le cessioni e le cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori per i cui pagamenti l'ente

---

assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

**1.2.** Sono escluse dalla classificazione come operazioni di indebitamento di cui alla lett. g del precedente punto 1. le predette operazioni deliberate prima del 4 settembre 2006 e completate entro il 31 marzo 2007

**1.3.** Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. (*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

### **Accesso al credito e monitoraggio**

**1.** I contratti con i quali si pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi al dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e finanze.(*art.41, c.2 bis, legge 28 dicembre 2001, n.448, aggiunto dall'art.1, c.737, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**1.1.** La trasmissione deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti ed è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

**1.2.** La trasmissione deve essere effettuata al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro (fax06.47613197 o e-mail dt.direzione2.ufficio4@tesoroi.it).( *circolare ministero economia e finanze, 31 gennaio 2007, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

**1.3.** Le operazioni in violazione sono comunicate alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.(*art.41, c.2 ter, legge 28 dicembre 2001, n.448, aggiunto dall'art.1, c.737, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**1.4.** Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma.(*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

**2.** Gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio devono essere conservati per almeno 5 anni.(*art.1, c.738, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**2.1.** L'organo di revisione deve vigilare sul corretto e tempestivo adempimento.

**2.2.** Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma.(*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

### **Gestione del debito**

**1.** Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. (*art.1, c.736, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**1.1.** Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.

**1.2.** Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma.(*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

## **Servizi Pubblici**

### **Attività di acconciatore e di estetista**

**1.** Le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività (Dia) da presentare al Comune territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può, quindi, essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della Dia.(*art.10, c.2, D.L. 31 gennaio 2007, n.7*).

**1.1.** Restano fermi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

**1.2.** Entro il 2 maggio 2007, i comuni devono provvedere ad adeguare il proprio regolamento.(*art.10, c.7*).

---

### **Attività di autoscuola**

1. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività (Dia) da presentare alla Provincia territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può, quindi, essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della Dia.**(art.10, c.5, D.L. 31 gennaio 2007, n.7).**

1.1. Restano fermi il possesso dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente.

1.2. Entro il 2 maggio 2007, le province devono provvedere ad adeguare il proprio regolamento.**(art.10, c.7).**

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle Province.**(art.123, c.2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nel testo sostituito dall'art.10, c.5, D.L. 31 gennaio 2007, n.7).**

### **Trattamento dati sensibili**

1. Il termine del 31 dicembre 2005 per l'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, già rinviato al 31 dicembre 2006 (dal precedente 28 febbraio e 15 maggio 2006), è ulteriormente rinviato al 28 febbraio 2007.**(art.20, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196; art.181, c.1, lett. a, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nel testo modificato dall'art.10, D.L. 30 dicembre 2005, n.273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, dall'art.1, D.L. 12 maggio 2006, n.173, convertito dalla legge 12 luglio 2006, n.228, e dall'art.6, c.1, D.L. 28 dicembre 2006, n.300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n.17).**

1.1. Con provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005, sono state fornite indicazioni e prescrizioni per l'adempimento.**(in G.U. n.170 del 23 luglio 2005).**

1.2. Con provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005 e 21 settembre 2005 sono stati approvati gli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, rispettivamente, delle province e dei comuni.

1.3. L'adozione da parte di ciascun comune o provincia del regolamento conforme allo schema del garante non renderà necessaria la richiesta di preventivo parere, che sarà necessario solo in presenza di modifiche sostanziali o integrazioni non formali.

1.4. Dall'1 marzo 2007, in mancanza di regolamento esecutivo, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concretizza un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche per danno erariale.

1.5. Il termine per la redazione del documento programmatico sulla sicurezza è rinviato dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006.**(art.180, c.1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nel testo modificato dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n.273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n.51).**

### **Rifiuti urbani**

1. Il termine per la realizzazione, da parte dei comuni, del sistema di raccolta separata e gestione dei rifiuti elettrici e elettronici, di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151, è rinviato fino all'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.**(art.1 quinquies, aggiunto al D.L. 12 maggio 2006, n.173, dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n.228; art.5, c.1, D.L. 28 dicembre 2006, n.300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n.17).**

### **E-government**

1. Con provvedimento del presidente del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) 19 gennaio 2007, è stato emanato l'avviso per la realizzazione dei progetti di riuso. **(in G.U. n.30 del 6 febbraio 2007).**

1.1. L'avviso sostituisce i precedenti dell'11 marzo 2006 e dell'8 luglio 2006.

1.2. Obiettivo dell'avviso è il co-finanziamento, fino al 40% del loro costo totale ed il massimo di 2 milioni di euro, dei progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni di sistema in uno o più ambiti amministrativi e applicativi rilevanti dal punto di vista del risparmio dei costi di funzionamento, della semplificazione amministrativa e dei servizi all'utenza.

---

**1.3.** I progetti devono essere presentati al CNIPA, in formato elettronico, entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio 2007.

### **Servizi telematici**

**1.** Con D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, modificato con D.Lgs.4 aprile 2006, è stato approvato il codice dell'amministrazione digitale (CAD), per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dovrà essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, salvo che per l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica e consultazioni elettorali.

**1.1.** Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.*(art.12)*.

**1.2.** Agli enti locali il principio sull'esercizio del diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, si applica nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili.*(art.2, c.1 bis aggiunto)*.

**1.3.** Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta.*(art.6)*.

**1.4.** Lo sportello unico è realizzato con modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.*(art.10)*.

**1.5.** È istituito presso il ministero delle attività produttive il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, del quale possono avvalersi le autonomie locali.*(art.11)*.

**1.6.** Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono, di norma, mediante l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata.*(artt. 47 e 48)*.

**1.7.** Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, hanno valore probatorio e costituiscono informazione primaria ed originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.*(artt. 20/25)*.

**1.8.** La redazione di documenti originali su supporto cartaceo è consentita solo se risulta necessaria e, comunque, nel rispetto del principio dell'economicità.*(art.40)*.

**1.9.** Entro il 31 dicembre 2008 le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali.*(art.34)*.

**1.10.** Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono state emanate le linee guida per la pubblica amministrazione digitale.*(in G.U. n.16 del 20 gennaio 2006)*.

**1.11.** La direttiva costituisce per gli enti locali un contributo alle loro determinazioni in materia.

**1.12.** Con direttiva del ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., 20 febbraio 2007, n.2, sono dettate le linee guida per l'applicazione di alcune tra le più innovative disposizioni del CAD, in particolare, in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale.

### **Anagrafi degli italiani all'estero**

**1.** Per verificare e bonificare tutte le posizioni delle anagrafi degli italiani all'estero(AIRE), a partire dal 1° aprile 2007 tutti i comuni riceveranno un aggiornamento automatico del programma Anag-Aire, dopo avere dismesso, entro la stessa data, il programma versione 3 e sostituito con la versione 4.*(circolare telegrafica ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, 27 febbraio 2007, n.8/2007)*.

---

## Lavori Pubblici

### Edilizia sovvenzionata e agevolata

**1.** I comuni capoluoghi di provincia, quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa, propongono alla regione un piano straordinario triennale di edilizia sovvenzionata e agevolata a favore dei conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.(*art.3, c.1, legge 8 febbraio 2007, n.9*).

**1.1.** Il piano predisposto dalle regioni entro il 15 maggio 2007, deve essere inviato ai ministeri delle infrastrutture, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia.

**1.2.** Per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa dei conduttori, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono essere istituite apposite commissioni.(*art.3, c.2 e 3*).

### Assunzione di personale

**1.** Dal 1° gennaio 2007 sussiste l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le instaurazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto.(*art.9, c.2, D.L. 1 ottobre 1996, n.510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.608, nel testo modificato dall'art.1, c.1180, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**1.1.** Indirizzi operativi sugli adempimenti sono forniti dal ministero del lavoro e della presidenza sociale, direzione generale del mercato del lavoro, 4 gennaio 2007, n.440.

**1.2.** L'obbligo di comunicazione sussiste qualunque sia la modalità di assunzione e grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.

**1.3.** Ulteriori indirizzi operativi sono forniti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale del lavoro, con circolare 14 febbraio 2007, n.13.

**1.4.** Formano oggetto della comunicazione:

- ⇒ I rapporti di lavoro subordinato;
- ⇒ I rapporti di lavoro autonomo reso in forma coordinata e continuativa;
- ⇒ I contratti di lavoro a progetto;
- ⇒ Le collocazioni occasionali di lavoro autonomo;
- ⇒ I tirocini di formazione e orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

**1.5.** Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

**1.6.** Formano oggetto della comunicazione anche:

- ⇒ La trasformazione del rapporto di lavoro;
- ⇒ La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ⇒ L'anticipata risoluzione di contratto a termine;
- ⇒ La proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato;
- ⇒ La proroga e la cessazione anticipata delle collaborazioni.

### Contratti di somministrazione di lavoratori

**1.** L'utilizzo di contratti di somministrazione di lavoratori a tempo determinato è condizionato ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale, ove deve essere previsto il numero dei lavoratori da utilizzare, ed al riscontro dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano l'ente al ricorso a tali contratti. (*circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 12 febbraio 2007, n.2*).

**1.1.** La somministrazione irregolare costituisce forma di responsabilità contabile amministrativa, con carico ai dirigenti del risarcimento danno.

---

## **Personale ex Istituto poligrafico e Zecca dello Stato**

**1.** I comandi in atto presso pubbliche amministrazioni del personale ex Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. (*art.1, c.6 quater, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2006, n.300, della legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17*).

## **Società Pubbliche**

### **Obblighi di comunicazione**

**1.** Gli enti locali sono tenuti a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ⇒ ragione sociale;
- ⇒ misura della partecipazione;
- ⇒ durata dell'impegno;
- ⇒ onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- ⇒ numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- ⇒ trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante. (*art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296; direttiva ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., 2 febbraio 2007, n.1/2007*).

**1.1.** La comunicazione, in via telematica e su apposito supporto magnetico, deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

**1.2.** In caso di mancata o incompleta comunicazione, è fatto divieto di erogare ai consorzi, alle società ed ai propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi somme a qualsiasi titolo. (*art.1, c.588*).

**1.3.** In caso di mancata o incompleta comunicazione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto precedente, i trasferimenti statali all'ente sono ridotti, nell'anno dell'inadempienza, in misura pari alla spesa sostenuta nel medesimo anno. (*art.1, c.589*).

**2.** I dati raccolti dal dipartimento della funzione pubblica sono esposti nel sito web del dipartimento stesso e riferiti alle camere. (*art.1, c.591, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**3.** Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici sono pubblicati, unitamente ai relativi compensi, nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. (*art.1, c.735, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**3.1.** L'ente deve individuare il responsabile tenuto a curare la pubblicazione.

**3.2.** La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

**3.3.** La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro.

**3.4.** La sanzione, irrogata dal prefetto, si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento

---

## **Imposta sul reddito delle società (IRES)**

### **Società pubbliche**

**1.** La competenza a provvedere al recupero degli aiuti nel periodo 1997-1999, equivalenti alle imposte non corrisposte, di cui si sono avvalse le società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali per effetto del regime di esenzione fiscale preesistente, già attribuita all'agenzia delle entrate e successivamente spostata al ministero dell'interno, è assegnata nuovamente all'agenzia delle entrate.*(art.27, legge 18 aprile 2005, n.62, nel testo modificato dall'art.1, c.132, legge 23 dicembre 2005, n.266, e dall'art.1, c.1 e 11, D.L. 15 febbraio 2007, n.10).*

**1.1.** L'agenzia delle entrate, entro il 17 maggio 2007, provvede a liquidare le imposte con i relativi interessi, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie, notificando ingiunzione di pagamento entro 30 giorni.

Memo

---

## **2 Maggio**

---

### **Regolamenti**

- Adeguamento del regolamento per l'attività di acconciatore ed estetista e per attività di autoscuola.(*art. 10, c. 7, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*).

---

## **15 Maggio**

---

### **Imposta comunale sugli immobili**

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero di Grazia e Giustizia - uffici pubblicazione leggi e decreti - via Aurelia 70, Roma, del modello di richiesta pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2007.(*art. 58, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n.49/E, e circolare Ministero interno, 25 febbraio 1998, n. F.L. 8/98*).

### **Accesso al credito**

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito.(*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004*).

---

## **20 Maggio**

---

### **Rendiconto<sup>1</sup>**

- Approvazione, da parte della Giunta, della proposta di rendiconto 2006, con allegata relazione di cui all'art. 151, c. 6, D.Lgs. 267/2000.(*art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

- Trasmissione della proposta di deliberazione del rendiconto 2006 approvata dalla Giunta all'organo di revisione. (*art. 239, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.(*D.M. 14 novembre 2006*).

### **Imposta comunale sugli immobili (Ici)**

- Termine entro il quale l'agenzia del territorio rende disponibili ai comuni l'elenco degli immobili presenti in catasto terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati relativi agli intestatari catastali, ai fini delle verifiche sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli immobili.(*provvedimento direttoriale agenzia del territorio, 9 febbraio 2007, in G.U. n.42 del 20 febbraio 2007*).

---

<sup>1</sup> Termine stimato, per pervenire all'approvazione entro il 30 giugno da parte del consiglio



**Testi unici**

- Predisposizione, da parte del governo, delegato all'adempimento, di testi unici compilativi delle disposizioni legislative residue in materia di ordinamento delle autonomie locali.(*art.3, legge 5 giugno 2003, n.131*).

---

**31 MAGGIO**

---

**Unioni di comuni e Comunità montane**

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:
  - a)unioni di comuni di prima istituzione;
  - b)unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
  - c)unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
  - d)comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
  - e)comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
  - f)unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale.(*art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318*).

**Conto annuale e relazione sulla gestione del personale**

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale. La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento.(*art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

**Personale**

Presentazione, in via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica dell'elenco del personale dipendente che nell'anno 2006 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.(*art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04*).

**Trasferimenti statali**

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2007 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (*D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).
- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari al 60%, del contributo 2007 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

---

## **Riassetto normativo**

- Presentazione, da parte del governo, di un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. (*art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223*).